



COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER EROGAZIONE SUSSIDI A
STUDENTI UNIVERSITARI.**

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 03/11/2010)

INDICE

Articolo 1 : FINALITA' DEL SUSSIDIO _____	3
Articolo 2 : DESTINATARI _____	3
Articolo 3 : BANDO _____	3
Articolo 4 : REQUISITI _____	3
Articolo 5 : CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA _____	4
Articolo 6 : CRITERI DI PREFERENZA A PARITA' DI PUNTEGGIO _____	5
Articolo 7 : CONTROLLI _____	5
Articolo 8 : APPROVAZIONE GRADUATORIA _____	5
Articolo 9 : VALIDITA' DELL'ASSEGNAZIONE _____	6

ART. 1 FINALITA' DEL SUSSIDIO

Il Comune di Azzano San Paolo, con lo scopo di garantire il sostegno all'Istruzione, riconoscendo che l'impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale, istituisce un sussidio a favore degli studenti frequentanti Istituti universitari;

ART. 2 DESTINATARI

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sussidi, con cadenza annuale, destinati a studenti, esclusivamente residenti in Azzano San Paolo, iscritti e frequentanti corsi di laurea istituiti presso tutte le Facoltà universitarie;

ART. 3 BANDO

La Giunta comunale annualmente provvede ad indire il bando per la presentazione delle domande, che viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e con altre modalità ritenute idonee dal Responsabile del settore, al fine di dare la massima pubblicità.

La Giunta comunale stabilisce, altresì, in base alla disponibilità di bilancio, il numero degli assegni e l'importo da erogare ai concorrenti.

ART. 4 REQUISITI

Possono presentare domanda gli studenti che alla data di scadenza del bando:

- risultano iscritti al secondo anno o successivi di una Facoltà universitaria;
- abbiano superato, nell'anno di corso antecedente quello per cui si chiede il contributo, almeno i 4/5 degli esami previsti dai rispettivi piani di studio;

Potranno fare richiesta di contributo gli studenti iscritti e frequentanti sino al 1° anno eccedente la durata del corso di laurea partendo dall'anno d'immatricolazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Settore Istruzione, nei termini stabiliti dal bando, utilizzando la modulistica che verrà all'uopo predisposta corredandola, pena l'inammissibilità della stessa, di tutti i documenti richiesti ed in particolar modo da:

- CERTIFICATO CON PIANO DI STUDI, rilasciato dalla Segreteria di Facoltà, attestante l'anno di iscrizione e gli esami sostenuti divisi per anno accademico, con le relative votazioni;
- CERTIFICAZIONE ISEE, riferita ai redditi dell'anno indicato nel bando, attestante la situazione economica;

Sono esclusi dal concorso coloro i quali abbiano ottenuto da parte di un ente o altro organo o soggetto pubblico o privato, ed a qualsiasi titolo, per l'anno accademico previsto dal bando, borse o premi d'importo pari o superiore a quello cui possono aspirare, comunque afferenti al loro status di studente universitario.

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per l'assegnazione dei sussidi si terrà conto della graduatoria che verrà determinata in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato e, nello specifico, dalla somma:

- 1) del punteggio (max 70) derivante dalla **media ponderata degli esami sostenuti**, secondo i parametri contenuti nella tabella di seguito riportata:

MEDIA VOTI	PUNTI
30/30	70
29/30	50 + parte decimale media
28/30	40 + parte decimale media
27/30	30 + parte decimale media
26/30	20 + parte decimale media
25/30	10 + parte decimale media
<i>Inferiore a 25/30</i>	0

- 2) del punteggio (max 40) derivante dalla situazione economica applicando ***l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente*** (ISEE) del nucleo familiare del concorrente, compreso nella tabella di seguito riportata:

FASCIA	ISEE		PUNTEGGIO
	da	a	
I	€ 0,00	€ 7.750,00	40
II	€ 7.750,01	€ 15.000,00	30
III	€ 15.000,01	€ 20.000,00	20
IV	€ 20.000,01	€ 30.000,00	10
V	€ 30.000,01	€ 40.000,00	5
Oltre € 40.000 (e per coloro che non presentano l'attestazione ISEE)			0

La Giunta comunale, annualmente potrà decidere di variare i parametri delle fasce ISEE per l'assegnazione del punteggio.

La domanda verrà dichiarata non valida nei seguenti casi:

- Mancanza delle informazioni necessarie alla valutazione;
- Mancanza della documentazione richiesta;

- consegna oltre i termini indicati;

ART. 6

CRITERI DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO

Nel caso in cui si verifichi parità di punteggio tra i concorrenti, verranno applicati nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:

1. studente diversamente abile;
2. orfano di entrambi di genitori;
3. orfano di uno dei genitori;
4. studente avente nel proprio nucleo familiare un secondo iscritto ad una qualsiasi facoltà universitaria;
5. concorrente più giovane di età;
6. data di presentazione al protocollo comunale della domanda;
7. studente iscritto e frequentante Università più distante dal comune di residenza;

ART. 7

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati nelle documentazioni presentate dai concorrenti.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto eventualmente indebitamente ricevuto.

Ai fini dell'attuazione dei controlli disposti dalle Amministrazioni preposte, il cittadino dovrà dichiarare la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 8

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del Settore Istruzione provvede a stilare la graduatoria determinata in base ai criteri stabiliti nei precedenti articoli e ad approvarla con proprio atto determinativo. Provvede, inoltre, con proprio atto ad impegnare la somma, stabilita annualmente dalla giunta, ripartendola tra tutti gli studenti che ne avranno diritto in base alla loro collocazione in graduatoria.

Provvede, infine, ad informare tutti i partecipanti al concorso circa l'esito dello stesso.

ART. 9
VALIDITA' DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione del sussidio si riferisce al solo anno accademico per il quale è indetto il bando, e non dà diritto né all'automatico rinnovo dell'assegnazione per gli anni successivi né, tantomeno, all'attribuzione di una pari quota di sussidio.